



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Commissario Delegato per il completamento, in La Maddalena, delle attività programmate per il Grande Evento G8 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77

OPCM n.4010 del 22 marzo 2012



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Il Presidente

ORDINANZA N. 2 del 12 ottobre 2012

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012 recante ulteriori disposizioni per il completamento, in La Maddalena, delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

Costituzione struttura di diretto supporto al Commissario Delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3629 del 20 novembre 2007 e 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 24 settembre 2007;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4010 del 22 marzo 2012, in prosieguo anche indicata, per brevità, "Ordinanza", recante "Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77".

ATTESO che con la predetta Ordinanza n. 4010 del 22 marzo 2012 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Delegato per provvedere, entro il 31 dicembre 2012, all'attuazione dei seguenti interventi indicati all'articolo 1, lettere a), b), c) e d) dell'Ordinanza stessa:

- a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare già previsti nell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi previste;



- b) completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati in località Vaticano - Moneta - ex caserma Sauro e di cui agli Accordi citati in premessa;
- c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato "Albergo Carlo Felice" (ex Ospedale Militare);
- d) attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici e ambientali del medesimo comprensorio.

ATTESO che ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza e per le finalità di cui al primo comma del medesimo articolo 1, il Commissario Delegato può avvalersi di Soggetti attuatori, dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

ATTESO che ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza, per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi dell' Ordinanza stessa, il Commissario delegato e i Soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato e che Le Amministrazioni richiamate svolgono i loro compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che il complesso degli interventi previsti dall'Ordinanza è tutto da realizzare nell'Isola di La Maddalena, interessa immobili appartenenti al patrimonio della Regione anche relativi ad ambiti portuali demaniali ed è in parte attuativo di accordi Stato-Regione che prevedono interventi immobiliari, da parte della Regione stessa, compensativi di trasferimenti immobiliari alla medesima, da parte dello Stato, necessari per l'esercizio di locali funzioni statali;

CONSIDERATO che gli interventi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato Regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio Tempio-Olbia e che gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo primo comma dell'Ordinanza si correlano, in



ordinario, alle competenze in materia di demanio e patrimonio del medesimo Assessorato;

CONSIDERATO, altresì, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo uno dell'Ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture;

CONSIDERATO, inoltre, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo uno dell'Ordinanza e di cui al settimo comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza stessa, già in corso o da attuare, rientrano interamente, in ordinario, nelle competenze attualmente in carico all'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA);

ATTESO che, sulla base delle predette considerazioni, con propria Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2012, articolo 1, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo uno dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, sono stati attribuiti i seguenti incarichi di Soggetti Attuatori:

1. all'Assessorato Regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere c) e d) dell'Ordinanza nonché per il raccordo con l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, primo comma dell'Ordinanza stessa;
2. all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo uno dell'Ordinanza;
3. all'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo uno e di cui al settimo comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, dell'Ordinanza, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione svolge le funzioni di Soggetto Attuatore per assicurare il rapporto con gli Enti Locali e Territoriali;

ATTESO che, in relazione alla necessità di assicurare il coordinamento operativo tra i Soggetti Attuatori predetti nonché tra gli stessi ed il Commissario Delegato, con la propria Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2012, articolo 2, i Soggetti Attuatori nominati sono stati costituiti in conferenza permanente;



ATTESO che con la predetta medesima propria Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2012, articolo 3, è stata prevista la costituzione, con successivo atto, di un nucleo di supporto alla gestione della conferenza permanente dei Soggetti Attuatori e, per quanto più ampio, di supporto alla gestione commissariale per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con la Corte dei Conti, in relazione al controllo preventivo di legittimità previsto dall'articolo 3, primo comma, lettera c-bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225.

ORDINA

Art. 1

1. Fermo restando quanto disposto con la propria Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2012, con effetto immediato è costituito, come previsto dall'articolo 3 della medesima Ordinanza, il nucleo di supporto alla gestione della conferenza permanente dei Soggetti Attuatori di cui in premessa e, per quanto più ampio, di supporto alla gestione commissariale per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con la Corte dei Conti, in relazione al controllo preventivo di legittimità previsto dall'articolo 3, primo comma, lettera c-bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225.
2. Con decorrenza immediata il nucleo di cui al precedente comma è composto dal seguente personale dell'Amministrazione Regionale:
 - a. Dott.ssa Angela Rita Carrusci (matricola 002752) con funzioni contabili;
 - b. Dott.ssa Anna Maria Cau (matricola 999531) con funzioni giuridico-amministrative;
 - c. Dott. Fabrizio Madeddu (matricola 003863) con funzioni giuridico-amministrative;
 - d. Ing. Marco Pisano (matricola 003987) con funzioni tecniche;
 - e. Geom. Pietro Unali (matricola 002431) con funzioni tecniche;
3. Fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico del personale presso le relative strutture di appartenenza, il predetto nucleo ha sede operativa presso la sede dell'Ufficio di



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ordinanza n. 6800/2
Del 12 ottobre 2012

Gabinetto della Presidenza della Regione, ed è supportato, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali, dalla struttura del medesimo Ufficio di Gabinetto.

Art. 2

1. Con eventuali successivi atti del Commissario Delegato potrà essere integrata la composizione del nucleo di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e potranno essere definite, altresì, modalità operative attinenti a quanto forma oggetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, per il preventivo visto e registrazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera c-bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 12 ottobre 2012

Il Commissario Delegato

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

F.to Ugo Cappellacci